



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 09/07/2020

FATTO

La parte ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi postali della serie Q/P emessi in data 31 gennaio 1987, di valore nominale di £ 1.000.000 ciascuno, deduce che erroneamente l'intermediario resistente, in sede di rimborso, ha offerto di liquidare un minor importo rispetto a quello risultante dal titolo. Pertanto, con ricorso presentato in data 4 marzo 2020, preceduto dal reclamo, chiede che per i suddetti buoni venga riconosciuto il rendimento previsto per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno secondo le condizioni riportate a tergo dei buoni, per un importo complessivo di € 14.778,21, oltre interessi legali maturati e maturandi.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Dopo aver richiamato la normativa di riferimento che si è nel tempo susseguita, deduce la corretta quantificazione degli importi rimborsati alla parte ricorrente laddove il rimborso dei buoni in oggetto è stato proposto applicando sino al ventesimo anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati nel timbro apposto sul retro dei buoni e per il periodo successivo riconoscendo un rendimento bimestrale calcolato nella misura dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto, pari al 12 %.

**DIRITTO**

La parte ricorrente chiede che le sia riconosciuto il rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui è titolare facendo applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro dei titoli da lei sottoscritti per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, eccependo in sostanza che il timbro apposto sul retro nulla dice al riguardo, limitandosi a regolare diversamente da quanto originariamente previsto unicamente il rendimento fino al ventesimo anno.

Sul punto la domanda è meritevole di accoglimento, dovendosi in ciò fare applicazione del consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ad esempio, ABF – Coll. Torino, n. 4868 del 2017, oltre che Collegio di Coordinamento, n. 5676 del 2013), il quale in aderenza all'orientamento della Corte di Cassazione, ha in più occasioni affermato la rilevanza della volontà contrattuale delle parti tutelando l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".

Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676 del 2013 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicitario atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, solo fino al ventesimo anno e pur a fronte di una durata trentennale dei buoni. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal ventunesimo al trentesimo anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo, e cioè, nel caso di specie, secondo quanto previsto dalla frase apposta in calce alla tabella stampata sul retro, la quale, in tutti e due i buoni serie Q/P oggetto di ricorso riconosce uno specifico rendimento "(...) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, la domanda di parte ricorrente sul punto deve trovare accoglimento, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ventunesimo al trentesimo anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi nel senso appena indicato, dovendosi inoltre riconoscere il diritto agli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso con decorrenza dal reclamo al saldo (ABF – Coll. di Coordinamento n. 5304 del 2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA